

Articolo 17

(...omissis)

. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste dall'art. 25 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei propri componenti, può esprimere motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza dalla carica. Nella stessa seduta il Consiglio dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO IV°

DELLE ELEZIONI

Articolo 25

Devono essere chiamati a votare per l'elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i Soci maggiorenni.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 soci sottoscrittori e presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo più uno.

Ogni Socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.

I voti espressi per candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.

Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze personali, i candidati alla lista che ottengono la maggioranza dei voti.

Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all'elezione del Presidente.

In caso di parità fra liste si dovranno indire votazione per il ballottaggio entro 15 giorni; in caso di parità fra i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.

(...omissis)